



Piattaforma per il rinnovo

del CCNL del settore creditizio e finanziario 2019

Occupazione
Salari
Partecipazione
Riforma
Tutela

Bancari #futuroalcontratto

COSA ABBIAMO
COSA
CHIEDIAMO:
IL FOC

Art. 31 – Impegni per l'occupazione

1. Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l'occupazione è finalizzata:

- a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
- a favorire l'occupazione stabile;
- a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un mercato aperto e competitivo, anche internazionale.

2. In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.

3. Resta fermo che nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.

4. Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente.

Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.

5. Le Parti si danno atto che, nei casi di "cessioni" individuali e collettive dei contratti di lavoro, nonché nei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d'azienda, NewCo) che comportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro, sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure contrattuali e/o di legge, da cui deriva per il personale interessato la continuità del rapporto ai conseguenti effetti.

6. Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le "posizioni" dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall'azienda.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino, nell'elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d'Italia.

Art. 32 – Fondo per l'occupazione

1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito, con l'intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
 2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell'Ente bilaterale nazionale Enbicredito.
 3. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.
 4. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario di cui all'art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all'art. 56.
 5. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
 - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
 - donne nelle aree geografiche svantaggiate;
 - disabili;
 - lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
- Nei casi di cui agli ultimi due alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.

6. L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
7. L'importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto.
8. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell'utilizzo da parte dell'azienda dei "contratti di solidarietà espansivi". In tal caso l'importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore.
9. L'utilizzo del F.O.C. potrà essere implementato, anche in sinergia con il "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di sostegno:
 - alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici;
 - alla solidarietà espansiva;
 - alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell'organizzazione del lavoro;
 - ad iniziative mirate ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

10. Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015, quanto indicato in calce alla tabella in allegato n. 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C. (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10).
11. Un apposito Gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti provvederà, entro 3 mesi dalla stipulazione, a definire quanto necessario per la realizzazione degli impegni di cui ai commi 9 e 10 che precedono. In tale ambito si valuterà fra l'altro:
 - l'eventualità che il F.O.C. svolga una funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all'azienda che assume il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo "residuo", salvo che non possa operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà;
 - la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le assunzioni a tempo indeterminato (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10).
12. Nell'ambito dell'Ente bilaterale Enbicredito, si istituirà un'apposita "piattaforma" informatica per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito delle imprese del settore bancario, secondo quanto verrà definito dal Gruppo paritetico di cui al comma 11 che precede.
13. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.

CHIEDIAMO:

OCCUPAZIONE - FOC

Il FOC è strumento fondamentale nell'impianto del CCNL e ne va esteso il raggio d'azione mediante:

maggiorazione degli incentivi collegati all'effettivo impiego al Sud ed alla previsione, nei piani industriali, e alla conseguente effettiva realizzazione di presidi operativi al Sud;

in tema di solidarietà espansiva intervento sulla retribuzione persa (oggi al 25%):
previsione di un ulteriore 25% per giungere alla copertura del 50%;

individuazione di una **quota percentuale obbligatoria e preliminare delle assunzioni dal Fondo emergenziale oggi finanziate dal FOC.**

Considerando che il FOC è alimentato, prevalentemente, dal contributo dei dipendenti, deve essere presieduto dalla componente sindacale.

VI SEGNALIAMO
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI
L'UTILISSIMO SITO DEL FOC

<https://www.enbicredito.org/enbicredito.do>

BUON LAVORO A TUTTE

E

A TUTTI

